DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 1988

recante modifica dell'allegato II delle direttive 76/895/CEE e 86/362/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e sui e nei cereali

(88/298/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antaparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparissitari sui e nei cereali (3), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, alla luce dei progressi scientifici e tecnici e tenuto conto altresì delle esigenze sanitarie e delle necessità dell'agricoltura, è necessario modificare le disposizioni contenute nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, particolarmente per quanto concerne le quantità massime dei seguenti prodotti : captafol, captano, clorfenvinfos, dodina, fenitrothion, folpet, formothion e malathion ;

considerando che, per i medesimi motivi, appare opportuno attualizzare sia la direttiva 76/895/CEE, integrandola con disposizioni relative ad altri antiparassitari i cui residui possono essere presenti sugli e negli ortofrutticoli (cioè : ethion, etilendibromuro, mevinfos, phosalone, 2,4,5-T), sia la direttiva 86/362/CEE, integrandola con disposizioni concernenti un altro antiparassitario (il captafol) i cui residui possono essere presenti sui e nei cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificato come segue :

1) per gli antiparassitari in appresso elencati, le quantità massime di residui indicate nella tabella sono sostituite dalle seguenti :

Denominazione usuale	Quantità massime in mg/kg (ppm)
captafol	0,05
captano } somma folpet } somma	3 : pomacee, bacche, uva, pomodori 2 : fagioli, insalate a foglia larga, porri, drupacee, lattughe, piselli 0,1 : altri prodotti
clorfenvinfos (somma degli isomeri E e Z)	1 : agrumi 0,5 : bulbi, tuberi, radici ortive, sedano, prezzemolo 0,05 : funghi, altra frutta 0,1 : altri ortaggi
dodina	1 : pomacee e drupacee 0,2 : altri prodotti
fenitrothion	2 : agrumi 0,5 : altri prodotti
formothion	0,2 : agrumi 0,1 : altri prodotti
malathion (compreso malaoxon)	2 : agrumi 3 : ortaggi, escluse le radici ortive 0,5 : altri prodotti

(1) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37.

2) sono inseriti nella tabella i seguenti residui di antiparassitari, con le corrispondenti indicazioni :

Residui di antiparassitari		Quantità massime in mg/kg (ppm)
Denominazione usuale	Denominazione chimica	
ethion	0,0,0′,0′-tetraetil S,S′-metilen-bis (ditiofosfato)	2 : agrumi 0,5 : pomacee, drupacee e uva 0,1 : altri prodotti
etilendibromuro	1,2-dibromoetano	0,01
mevinfos	2-metossicarbonil-1-metilvinil-dimetilfosfato (somma degli isomeri cis e trans)	0,2 : pomacee, agrumi e albicocche 0,5 : altre drupacee, ortaggi a foglia larga 0,1 : altri prodotti
phosalone	0,0-dietil-S-[(6-cloro-2-osso-1,3-benzossazolin-3-lil)-metil]-dietil-fosfato	1 : agrumi e fragole 2 : pomacee e pesche 0,1 : radici ortive e olive 1 : altri prodotti
2,4,5-T	acido 2,4,5-triclorofenissiacetico	0,05

Articolo 2

Nella parte A dell'allegato II della direttiva 86/362/CEE è inserito il seguente residuo di antiparassitario :

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
19. captafol	0,05

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva

— entro il 1° luglio 1988, per quanto concerne il captafol, il captano ed il folpet,

— entro il 1° gennaio 1989, per quanto concerne gli altri antiparassitari.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE